REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1987

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 11.08 A I della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per la classificazione di prodotti che si presentano sotto forma di polvere fine, bianca, composti di :

— amido naturale di granturco, o

— una miscela di amido naturale di granturco e di piccoli quantitativi di amido acetilato di granturco, o

— amido di granturco a bassissimo tenore di acetile

e aventi le seguenti caratteristiche :

— tenore di amido (determinato con il metodo Ewers) : circa il 95 % del peso o più, calcolato sulla materia secca ;

— tenore di acetile (determinato con il metodo enzimatico) : non superiore allo 0,25 % del peso, calcolato sulla materia secca ;

considerando che la voce 11.08 della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/87 [4], comprende tra l'altro gli amidi e le fecole ;

considerando che la voce 39.06 della tariffa doganale comune comprende tra l'altro gli altri alti polimeri, le resine artificiali e altre materie plastiche articiali ;

considerando che i prodotti in oggetto, per le loro caratteristiche (in particolare il basso tenore di acetile), non possono essere considerati merci della voce 39.06 della tariffa doganale comune ;

considerando che tali prodotti presentano o hanno conservato il carattere di merci della voce 11.08 della tariffa doganale comune e vanno quindi classificati in questa voce ; che all'interno di essa va scelta la sottovoce 11.08 A I della tariffa doganale comune ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti che si presentano in forma di polvere, fine, bianca, composti di :

— amido naturale di granturco, o

— una miscela di amido naturale di granturco e di piccoli quantitativi di amido acetilato di granturco, o

— amido di granturco a bassissimo tenore di acetile

e aventi le seguenti caratteristiche :

— tenore in amido (determinato con il metodo Ewers) : circa il 95 % del peso o più, calcolato sulla materia secca ;

— tenore di acetile (determinato con il metodo enzimatico) : non superiore allo 0,25 % del peso, calcolato sulla materia secca,

vanno classificati, nella tariffa doganale comune, alla sottovoce :

11.08 Amidi e fecole ; inulina :

A. Amidi e fecole :

I. Amido di granturco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 78 del 18. 3. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente